BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA SOMALIA

Anno II Mogadiscio, 1° dicembre 1958 **N. 12**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1.50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO Amm.vo 15 ottobre 1958, n. 155 rep.: *Distruzione rimanenze francobolli fuori corso delle serie celebrative « IV Fiera Somalia » ed « Emblema Somalia ».* 1037

DECRETO Amm.vo 6 ottobre 1958, n. 156 rep.: *Aumento nolo caselle postali al pubblico.* 1038

DECRETO Amm.vo 6 ottobre 1958, n. 157 rep.: *Nomina dell'Avv. Gaetáno Chapron a Consigliere di Amministrazione del Credito Somalo.* 1039

STAMPERIA DEL GOVERNO
— Mogadiscio —

DECRETO Amm.vo 27 ottobre 1958, n. 158 rep.: *Nomina del Signor Giova Giuseppe ad « Esperto » presso il Dipartimento del personale del Ministero AA.GG.* 1040

DECRETO Amm.vo 11 novembre 1958, n. 159 rep.: *Nomina dei Sigg. Hassan Uarsamà Giamà e Aden Ghedi Farah a Consiglieri dell'Amministrazione municipale di Dusa Mareb.* 1041

DECRETO Amm.vo 5 novembre 1958, n. 160 rep.: *Indennità e compensi ai rilevatori anagrafici.* 1042

DECRETO Amm.vo 16 settembre 1958, n. 161 rep.: *Concessione e libera disponibilità di area demaniale edilizia a favore del Sig. Ahmed Hagi Afrah.* 1044

DECRETO Amm.vo 2 ottobre 1958, n. 162 rep.: *Concessione trentennale di grande pesca alla Società Kandala, Industrie Somale Conservifici e Pesca, S.p.A.* 1045

DECRETO prefettizio, in data 7 novembre 1958: *Esproprio di un lotto di terreno per pubblica utilità, in Mogadiscio.* 1053

PARTE TERZA

VARIE

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum a favore del Signor Scek Hussen Osman.* 1055

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum a favore del Signor Amarante Aniello.* 1055

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum a favore del Signor Abdulcadir Scek Nur Icar.* 1056

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum a favore del Signor Icar Scek Mohamed Sufi.* 1057

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum a favore del Signor Spada Giuseppe.* 1057

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum a favore del Signor Moheddin Musse Giumale.* 1058

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum a favore Mohamed Abdi Mohamed.* 1058

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum a favore del Signor Scek Mohamed Scek Osman.* 1059

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum a favore del Signor Camillo Giorio.* 1059

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum a favore del Signor Salah Salim Benaghib.* 1060

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum a favore del Signor Mohamed Abucar Abati.* 1060

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum a favore del Signor Premoselli Romolo.* 1061

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum a favore del Signor Razahussen Ahmed Muragi.* 1061

Avviso — *Convocazione Assemblea — Anonima Migiurtinia Settentrionale.* 1062

Avviso — *Convocazione Assemblea straordinaria — « Kandala », Industrie Somale Conservifici e Pesca, S.p.A.* 1062

Avviso — *Convocazione Assemblea Generale Ordinaria — «Kandala», Industrie Somale Conservifici e Pesca, S.p.A.* 1063

Avviso — *Costituzione di Società — Francini e Ci. - Società Forniture Impianti Elettrici Telefoni.* 1064

Avviso — *Costituzione di Società — Casciuolo e Ci. - S.P.E.S. - Società Poligrafica Editrice Somala.* 1065

Avviso — *Banco di Roma.* 1065

Supplementi pubblicati durante il mese di novembre 1958:

Supplemento N. 1 al N. 11 in data 13 novembre 1958 contenente:

DECRETO Amm.vo 25 settembre 1958, n. 153 rep.: *Sblocco di area demaniale vincolata.* 949

DECRETO Amm.vo 6 ottobre 1958, n. 154 rep.: *Revoca concessione edilizia già a favore del Sig. Borella Antonio.* 950

Ministero Affari Economici — Certificato n. 251537 — *Deposito marchio di impresa della Ditta «Compagnie Des Montres Longines Francillon», S. A. - Società Svizzera.* 953

Ministero Affari Economici — Certificato n. 251539 — *Deposito marchio di impresa della Ditta «S.p.A. Carlo Erba - Milano.* 954

Ministero Affari Economici — Certificato n. 251540 — *Deposito marchio di impresa della Ditta «Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft» Società Germanica.* 955
Ministero Affari Economici — Certificato n. 251541 — *Deposito marchio di impresa della Ditta «S.p.A. Carlo Erba - Milano».* 955
Ministero Affari Economici — Autorizzazione n. 251023 — *Importazione ed esportazione a favore del Sig. Ahmed Hussen* 956
Ministero Affira Economici — Autorizzazione n. 251590 — *Concessione brevetto per attrezzo industriale a favore del Sig. Luise Pietro.* 957
Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum a favore della «Camera di Commercio di Mogadiscio».* 957
Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum a favore del Sig. Hussen Munasser.* 958
Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum a favore del Sig. Massimo Gallotti.* 958
Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum a favore del Sig. Scerif Ali Bin Salah.* 959
Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum a favore del Sig. Hagi Mussa Samantar.* 959
Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum a favore del Sig. Ahmed Hussen Behani.* 960
Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum a favore del Sig. Ibrahim Osman Abukar.* 960
Avviso — *Convocazione Assemblea — Ditta Cioffi, Montanari & Co.* 961
Avviso — *Delega di firma Società Romana in Somalia.* 961
Avviso — *Convocazione Assemblea — S.p.A. Saline Somale.* 962
Avviso — *Convocazione Assemblea — Società Italo Somala Incremento Agricoltura.* 962

Supplemento N. 2 al N. 11 in data 24 novembre 1958 contenente:

DECRETO Legislativo 15 novembre 1958, n. 25 rep.: *Codice del Lavoro.* 967

Supplemento N. 3 al N. 11 in data 25 novembre 1958 contenente:

DECRETO del Presidente della Repubblica Italiana, 14 febbraio 1958, n. 1011 rep.: «*Approvazione del regolamento per la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2 lettera b), dell'allegato A all'Accordo italo-britannico del 20 marzo 1950, relativo alla Somalia, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1954, n. 677.* 1021
DECRETO-LEGGE 17 novembre 1958, n. 4 rep.: « *Aumento della tariffa delle prestazioni sanitarie* ». 1026

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 15 ottobre 1958, n. 155 rep.

Distruzione rimanenze francobolli fuori corso delle serie celebrative « IV Fiera Somalia » ed « Emblema Somalia ».

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1, « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78, « Ordinamento Governo della Somalia »;

VISTI i decreti 24 aprile 1957, n. 86, «Emissione valori celebrativi Stemma Somalia» e n. 186 del 27 settembre 1957 «Emissione valori celebrativi IV Fiera Somalia»;

RITENUTA l'opportunità di distruggere le rimanenze dei francobolli fuori corso delle emissioni celebrative predette;

RITENUTO di dover delegare ad un'apposita Commissione le operazioni di accertamento, verifica e distruzione dei valori di cui sopra;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua seduta del 2 ottobre 1958;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzato il prelevamento dal deposito carte-valori della Direzione Poste e Telegrafi, dei sottodescritti valori, per la loro distruzione mediante bruciatura ed incenerimento:

EMISSIONE CELEBRATIVA « EMBLEMA SOMALIA »:

—	da	So.	0,60	n.	229	So.	137,40		
—	da	So.	0,45	n.	259	So.	116,55		
—	da	So.	1,20	n.	59	So.	70,80	So	324,75

EMISSIONE CELEBRATIVA « IV FIERA SOMALIA »:

—	da	So.	0,05	n.	704	So.	35,20		
—	da	So.	0,10	n.	10.596	So.	1.059,60		
—	da	So.	0,25	n.	685	So.	171,25		
—	da	So.	0,60	n.	5.271	So.	3.162,60		
—	da	So.	1,20	n.	2.993	So.	3.591,60	So.	8.020,25

Art. 2.

E' nominata la seguente commissione per le operazioni di cui all'art. 1, previa verifica:

— Dr. Luigi Santaniello, Giudice Regionale — *Presidente;*
— Sig. Giuseppe Limata, della Ragioneria — *Membro;*
— Rag. Matteo Vivona, del Ministero AA. Finanziari — *Membro;*
— Sig. Hassan Mohamed Hassan, Capo I Dip. Ministero AA.EE. — *Membro;*
— Cav. Benigno Baldi, della Direzione PP.TT. — *Membro-segret.*

Mogadiscio, lì 15 ottobre 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

ABDULLAHI ISSA

HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO e Registrato - Reg. n. 27, foglio n. 142.
Mogadiscio, lì 7 novembre 1958.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.
DECRETO Amm.vo 15 ottobre 1958, n. 156 rep.
Aumento nolo caselle postali al pubblico.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1, «Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78, « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 20 aprile n. 128 rep. « Tariffe postali »;

RITENUTO di dover modificare il nolo delle caselle postali al pubblico;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua seduta del 2 ottobre 1958;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Con decorrenza 1° ottobre 1958 il prezzo delle caselle postali per corrispondenza, viene così variato:

— Caselle postali piccole — nolo mensile So. 5 (cinque);
— Caselle postali grandi — nolo mensile So. 7 (sette).

Mogadiscio, lì 15 ottobre 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

ABDUULAHI ISSA

HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO e Registrato - Reg. n. 27, foglio n. 140.
Mogadiscio, lì 3 novembre 1958.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.
DECRETO Amm.vo 6 ottobre 1958, n. 157 rep.
Nomina dell'Avv. Gaetano Chapron a Consigliere di Amministrazione del Credito Somalo.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78, « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956, n. 10, «Estensione delle attività del Credito Somalo»;

VISTO il D.A. 30 settembre 1956, n. 95, «Approvazione testo modificato dello Statuto dell'Istituto di Diritto Pubblico Credito Somalo e successive modifiche »;

VISTO il D.A. 23 ottobre 1956, n. 74 relativo alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di Diritto Pubblico Credito Somalo;

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione nella persona dell'Avv. Gaetano Chapron in sostituzione del Gen. Alberto Mazzi che è deceduto;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro Affari Economici;

DECRETA:

Con decorrenza 1° ottobre 1958 l'Avv. Gaetano Chapron è nominato Consigliere di Amministrazione del Credito Somalo in sostituzione del Generale Alberto Mazzi, deceduto.

Mogadiscio, lì 6 ottobre 1958.

IL REGGENTE L'AMMINISTRAZIONE
Franca

ABDULLAHI ISSA

VISTO e Registrato - Reg. n. 27, foglio n. 144.
Mogadiscio, lì 3 novembre 1958.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 27 ottobre 1958, n. 158 rep.

Nomina del Sig. Giova Giuseppe ad «Esperto» presso il Dipartimento del Personale del Ministero AA.GG.

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'art. 20 del decreto 18 maggio 1956, n. 78, « Ordinamento del Governo della Somalia »;

CONSIDERATA l'opportunità di nominare un esperto per il Dipartimento del Personale del Ministero per gli Affari Generali, da affiancare al Capo di Dipartimento;

CONSIDERATO che l'archivista Giova Giuseppe svolge tale attività fin dal gennaio 1957;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1957, l'archivista (III-XI) del Ministero per gli Affari Esteri, Sig. Giova Giuseppe, è nominato Esperto presso il Dipartimento del Personale del Ministero per gli Affari Generali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Somalia ed ha effetto dalla data di cui sopra.

Mogadiscio, lì 27 ottobre 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

ABDULLAHI ISSA
MOHAMUD ABDI NUR

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 145.
Mogadiscio, lì 21 novembre 1958.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.
DECRETO Amm.vo 11 novembre 1958, n. 159 rep.
Nomina dei Sigg. Hassan Uarsama Giama e Aden Ghedi Farah a Consiglieri dell'Amministrazione municipale di Dusa Mareb.

MINISTERO PER GLI AFFARI INTERNI

IL MINISTRO

VISTO l'art. 42 della legge 30 settembre 1956, n. 9, «Ordinamento delle Amministrazioni Municipali»;

VISTO il proprio decreto 2 settembre 1958, n. 131, che nomina Commissario straordinario del Municipio di Dusa Mareb, il Commissario Distrettuale dello stesso Centro;

CONSIDERATA l'opportunità che il detto Commissario straordinario sia affiancato da due Consiglieri con voto consultivo;

SU PROPOSTA del Prefetto del Mudugh;

DECRETA:

Art. 1.

Sotto la data del 16 novembre 1958, il Signor Hassan Uarsama Giama ed il Signor Aden Ghelle Farah sono nominati Consiglieri dell'Amministrazione municipale di Dusa Mareb.

Art. 2.

I medesimi debbono affiancare il Commissario straordinario di Dusa Mareb nello svolgimento del lavoro inerente alla sua funzione.

Hanno voto consultivo.

Art. 3.

Con imputazione a carico del Bilancio municipale, a ciascuno dei due Consiglieri spetta una retribuzione mensile di So. 150.

Mogadiscio, lì 11 novembre 1958.

IL MINISTRO
Hagi Mussa Bogor

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 146.
Mogadiscio, lì 21 novembre 1958.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.
DECRETO Amm.vo 5 novembre 1958, n. 160 rep.
Indennità e compensi spettanti ai rilevatori anagrafici.

MINISTERO PER GLI AFFARI INTERNI

IL MINISTRO

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78, « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956, n. 6, « Rilevazione anagrafica delle popolazioni extramunicipali »;

RITENUTA l'opportunità di fissare i limiti massimi delle indennità e dei compensi spettanti ai Rilevatori anagrafici, di cui all'art. 6 della legge n. 6 sopracitata, nonchè i limiti massimi delle spese di funzionamento degli Uffici anagrafici;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DI CONCERTO col Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Art. 1.

A ciascun Capo rilevatore ed a ciascun Rilevatore non capo non dovrà risultare corrisposto alla data del 31 dicembre 1958, per le prime operazioni di rilevazione, una indennità od un compenso superiori, nel complesso, a So. 250.

Art. 2.

Gli anticipi sulle indennità e compensi eventualmente già corrisposti sono da considerarsi e da contabilizzarsi come rate delle indennità e compensi stessi.

Art. 3.

Le prime operazioni di rilevazione sono terminate con la consegna da parte dei Rilevatori ai Commissari distrettuali degli elenchi di rilevazione di cui all'art. 7 della legge n. 6.

Art. 4.

Le spese di funzionamento degli Uffici anagrafici, incontrate dalle Regioni, non potranno risultare superiori, per ogni anno, alle cifre sottoindicate:

Migiurtinia	So.	7.000
Mudugh	»	5.000
Benadir	»	9.000
Hiran	»	3.000
Alto Giuba	»	7.000
Basso Giuba	»	5.000

Art. 5.

Tra le spese di funzionamento sono da comprendersi:

— i fitti pagati per locali privati adibiti ad Uffici anagrafici, là ove l'attrezzatura dei Distretti non ha permesso altra soluzione;

— le spese incontrate per l'acquisto di materiale vario strettamente indispensabile per gli Uffici stessi e non disponibile presso l'Economato;

— i compensi, i premi, le gratifiche corrisposti a chi risulti aver svolta attività di particolare rilievo per la buona riuscita delle operazioni di rilevazione.

Art. 6.

Le spese di funzionamento incontrate:

— per la stampa dei modelli necessari per le operazioni di rilevazione e di cui all'art. 7 della legge n. 6;

— per la corresponsione degli stipendi ad impiegati, adibiti al servizio della rilevazione, tuttora giornalieri ma in procinto di passare, per legge, a ruolo con decorrenza 1° gennaio 1957;

— per il rimborso di spese sopportate dai suddetti impiegati per motivi strettamente inerenti alla rilevazione anagrafica ed al loro lavoro;

non sono comprese nei massimali indicati all'art. 3 del presente Decreto e sono da contabilizzarsi perciò a parte.

Mogadiscio, lì 5 novembre 1958.

IL MINISTRO
Hagi Mussa Bogor

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 152.
Mogadiscio, lì 21 novembre 1958.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo, 16 settembre 1958, n. 161 rep.

Concessione e libera disponibilità di area demaniale edilizia a favore del Signor Ahmed Hagi Afrah.

MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep., « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'art. 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti, le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTO il decreto n. 311286 di prot. in data 13 marzo 1958 con cui veniva dato al Sig. Ahmed Hagi Afrah, in concessione a scopo edilizio, un appezzamento di terreno demaniale di mq. 1125 sito in Mogadiscio - Via Raimondo Franchetti;

VISTO il foglio n. 316889 in data 5-9-1958, del Servizio Tecnico Erariale in cui si attesta che il Sig. Ahmed Hagi Afrah ha costruito sull'area avuta in concessione, conformemente al progetto approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio;

VISTO il Nulla-osta di abitabilità dello stabile costruito dal Sig. Ahmed Hagi Afram, rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 6840 in data 11 giugno 1958:

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e libera disponibilità di aree demaniali a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Ahmed Hagi Afrah, la libera disponibilità dell'area demaniale di mq. 1125 sita in Mogadiscio - Via Raimondo Franchetti avuta in concessione con il decreto n. 72 di rep. in data 31 marzo 1958.

Mogadiscio, lì 16 settembre 1958.

IL MINISTRO
SALAD ABDI MOHAMUD

VISTO e Registrato - Reg. n. 11, foglio n. 242.
Mogadiscio, lì 19 settembre 1958.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 2 ottobre 1958, n. 162 rep.

Concessione trentennale di grande pesca alla Soc. «Kandala». Industrie Somale Conservifici e Pesca, S.p.A.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78, « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA l'Ordinanza 5 settembre 1951, n. 15, « Ordinamento per l'esercizio della pesca nel territorio della Somalia »;

VISTA la domanda in data 7 agosto 1957, con la quale la Società « Kandala Industrie Somale Conservifici e Pesca S.p.A. » chiede la proroga per trentanni dell'attuale concessione novennale di grande pesca nella zona di Kandala e di cui al decreto AFIS del 30 maggio 1951, n. 68, di rep.;

VISTA la legge 5 luglio 1958, n. 23, con la quale vengono accordate alla Società di cui sopra e per la durata di anni trenta a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

a) una concessione di grande pesca nella zona di Kandala nel tratto di mare compreso tra Gibirò ad oriente di Kandala e Dupdubò ad occidente di Kandala;

b) l'occupazione e l'uso per la stessa durata di un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 27.450 situato sulla spiaggia di Kandala per la messa in opera ed il potenziamento degli impianti e delle attrezzature relative alla esplicazione delle attività connesse con l'esercizio della stessa concessione di grande pesca;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge, il Governo della Somalia è delegato ad emanare con proprio decreto le condizioni del disciplinare relativo alla concessione stessa;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua seduta del 5 aprile 1958;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici di concerto con quello per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Art. 1.

Viene approvato l'accluso disciplinare relativo alla concessione trentennale di grande pesca di cui alle premesse. L'accluso disciplinare forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio lì 2 ottobre 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
Gualtiero Benardelli

ABDULLAHI ISSA

HAGI FARAH ALI OMAR

SALAD MOHAMUD ABDI

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 129.
Mogadiscio, lì 27 ottobre 1958.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

Disciplinare di concessione trentennale di grande pesca alla Società Kandala «I. S. C. P. - S.p.A.»

L'anno 1958, addì sei del mese di Settembre in Roma negli uffici del Ministero per gli Affari Esteri: premesso che con domanda in data 7 agosto 1957 la Società «Kandala Industrie Somale Conservifici e Pesca S.P.A.» chiedeva la proroga per trenta anni dell'attuale concessione novennale di grande pesca nella zona di Kandala accordata alla Ditta Francesco Areddia con decreto del 30 maggio 1951, n. 61, di rep. A.F.I.S. e volturata in favore della Società «Kandala» come da decreto del 27 giugno 1956 n. 253058, nonchè la proroga per la stessa durata di 30 anni del permesso di occupazinoe e di uso dell'appezzamento del terreno demaniale della superficie di mq. 27.450 situato sulla spiaggia di Kandala e già accordata per 9 anni dal citato decreto del 30 maggio 1951, n. 61, per la costruzione degli impianti relativi all'esercizio della suddetta concessione, successivamente anch'essi volturati a favore della Società « Kandala » come dal citato decreto del 27 giugno 1956 n. 253058; premesso che la legge 5 luglio 1958, n. 23, acccorda alla Società per la durata di 30 anni la concessione di cui sopra nonchè l'occupazione e l'uso per la stessa durata della superficie di mq. 27.450 del terreno demaniale anch'esso sopra citato; premesso che il Governo della Somalia, ai sensi e con le moladiltà previste dall'art. 2) della predetta legge, è delegato ad emanare con proprio decreto le condizioni del disciplinare relativo alla concessione stessa; viene approvato il seguente disciplinare sottoscritto in segno di accettazione e per condo del Governo della Somalia dall'On. Hagi Farah Ali Omar, Ministro per gli Affari Economici e dal Comm. Luigi Vignolo, amministratore unico della Società, come risulta dal verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della « Kandala », nella seduta tenuta in Mogadiscio il 19 gennaio 1958 e depositato presso la Cancelleria del Giudice Regionale del Benadir in data 1 febbraio 1958, trascritto al n. 10 del Registro d'Ordine ed al n. 328 del Registro della Società.

ART. 1. — Il Governo della Somalia, in seguito denominato Governo, accorda alla Società « Kandala Industrie Somale Conservifici e Pesca S.p.A. » con sede a Mogadiscio, in seguito denominata Società, una concessione di grande pesca per la durata di 30 anni, nella zona di Kandala, nel tratto di mare compreso tra Gibirò, ad oriente di Kandala, sul confine tra il territorio del Distretto di Kandala e quello di Alula e Dupdubò, ad occidente di Kandala, come da acclusa planimetria.

La concessione darà diritto alla Società concessionaria di esercitare nel tratto di mare suddetto la pesca ed ogni altra attività ad essa connessa, ossia la lavorazione del prodotto pescato, la conserva-

zione dello stesso e la lavorazione del prodotto pescato, la conservazione dello stesso e la lavorazione dei sottoprodotti per la necessaria industrializzazione.

Per l'esplicazione di tale attività e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature relative, viene concesso alla Società concessionaria di continuare a detenere per altri 30 anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al successivo art. 2., l'occupazione e l'uso dell'appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 27,450 (ventisettemilaquattrocentocinquanta) situato sulla spiaggia di Kandala, e più precisamente l'occupazione l'uso dello stesso terreno demaniale per l'esercizio della grande pesca che è lo oggetto della concessione tuttora in essere accordata per nove anni alla Ditta Francesco Areddia con decreto del 30 maggio 1951, n. 61 rep., AFIS e decorrenza dal 30 maggio 1951 al 30 maggio 1960 e successivamente volturata alla Società «Kandala» con decreto AFIS del 27 giugno 1956, n. 253058.

ART. 2. — La durata trentennale della concessione si intende avere decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto che approva le condizioni contrattuali del presente disciplinare di concessione.

ART. 3. — La concessione del suolo viene data nello stato in cui esso si trova sia alla superficie che in sottosuolo ed in soprasuolo, restando a cura e spese della Società l'esecuzione dei lavori che si renderanno necessari per adattamenti, ripristini, deviazioni di fogne condutture sotterranee, ecc., dei quali la Società stessa assumerà tutte le responsabilità e gli oneri.

ART. 4. — La concessione potrà essere rinnovata alla scadenza per eguale periodo o per un periodo inferiore, a giudizio insindacabile del Governo, purchè la Società ne avanzi richiesta un anno prima del termine di scadenza della concessione e sempre che il Governo riscontri il perfetto adempimento degli obblighi assunti dalla Società concessionaria.

Per il rinnovo della concessione per un periodo non eccedente i nove anni, provvederà il Governo con suo decreto; per il rinnovo della concessione per durata superiore ai nove anni verrà provveduto con apposita legge.

ART. 5. — La concessione non conferisce alcun diritto di esclusiva a favore della Società.

Le popolazioni della Somalia nel tratto di mare territoriale specificato nell'art. 1. potranno liberamente pescare nelle forme e secondo gli usi consuetudinari.

ART. 6. — La concessione potrà essere revocata qualora interessi marittimi o ragioni di pubblica utilità avessero a richiederlo ed in tal caso la Società avrà diritto ad un'indennità nella misura e nei modi specificati nell'art. 18.

ART. 7. — La concessione potrà essere revocata con decreto motivato dal Governo anche in caso di inadempienza agli obblighi del disciplinare di concessione e con le modalità relative ai passaggi di proprietà specificate nell'art. 17.

ART. 8. — La concessione senz'altro revocata con decreto motivato del Governo qualora la Società concessionaria entro il 31 dicembre 1960 non avrà portato a compimento il seguente programma minimo di ammodernamento e potenziamento degli impianti attualmente esistenti sulla spiaggia di Kandala per la lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca già di proprietà della Ditta Areddia Francesco e da questa volturati alla Società concessionaria:

1) Demolizione degli attuali capannoni in legno adibiti alle singole lavorazioni del prodotto, sostituendoli convenientemente, ampliandoli con strutture in muratura e copertura a capriate e fogli di eternit o altro materiale idoneo;
2) completamento delle opere anzidette con pavimentazione razionale in cemento e la posa in opera di finestre per la necessaria areazione;
3) costruzione di alloggi in muratura per operai e pescatori, dotati di convenienti impianti igienici;
4) costruzione ed attrezzatura di un piccolo cantiere per la fabbricazione di natanti da pesca e segnatamente di un motopeschereccio da 40 tonn. con motore da 90 HP ed attrezzato per la pesca;
5) installazione di due batterie per la cottura, una con sette caldaie e una con cinque, funzionanti con bruciatori a nafta la prima e a fornelli a legna la seconda;
6) acquisto ed installazione di un gruppo elettrogeno con motore a nafta da 30 HP;
7) acquisto ed installazione di: 1 tornio parallelo - 1 trapano a colonna - 1 pialla a filo e spessore per legno - 1 saldatrice elettrica - 1 pialla metallo - 1 sega metallica - 1 autoclave - 1 tagliatrice per tonno automatica - 1 aggraffatrice per scatole - 1 slabbratrice per per corpi - 1 taglierina a cesoia - 1 tranciatrice per fondi;
8) costruzione di un impianto per la produzione della farina di pesce e per la estrazione di olio di pesce;
9) recinzione dello stabilimento mediante opere fisse.

ART. 9. — La Società si obbliga di esercitare la pesca con mezzi idonei. La Società, oltre a svolgere la propria attività di pesca con mezzi propri e con personale appositamente ingaggiato alle condizioni dell'art. 10., potrà acquistare il prodotto dei pescatori autoctoni al prezzo che sarà stabilito d'accordo con essi e con l'approvazione delle autorità locali.

ART. 10. — La Società s'impegna a provvedere direttamente allo ingaggio dei pescatori autoctoni che le saranno eventualmente necessari senza chiedere aiuto o assistenza dell'autorità.

Tuttavia i salari di detti pescatori saranno stabiliti mediante convenzione da stipularsi davanti la autorità locale, tenendo presente le consuetudini del posto.

Parimenti, nelle more dell'emanazione di speciali disposizioni in materia, verranno liquidate dalla Società stessa le indennità in caso di decesso o di infortunio sul lavoro dei lavoratori autoctoni dipendenti.

ART. 11. — Nel tratto di mare specificato dall'art. 1, è vietato alla Società la pesca ed il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali acquatici non dannosi, i quali non siano pervenuti alle dimensioni che saranno stabilite con successivo regolamento.

E' altresì proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplosive; è parimenti vietato di gettare o diffondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere pesci e le altre specie acquatiche.

E' inoltre vietata la raccolta e la vendita degli animali così storditi od uccisi.

ART. 12. — La Società si obbliga a mantenere nelle aree demaniali accordatele in concessione ai sensi dell'art. 1, gli impianti e i magazzini esistenti, in condizioni tali da dare sicuro affidamento di osservanza delle norme igieniche e sanitarie.

ART. 13. — La Società s'impegna a provvedere a sua cura e spese, per tutta la durata della concessione, alla perfetta manutenzione delle opere, impianti meccanici, magazzini, ecc., istallati nelle aree demaniali concesse.

La Società si ritiene inoltre moralmente impegnata a dare il proprio apporto a quelle iniziative ed istituzioni dirette all'elevamento culturale e sociale delle popolazioni del Distretto di Kandala.

ART. 14. — In riconoscimento della demanialità della zona di pesca concessale, la Società pagherà al primo gennaio di ogni anno e per tutta la durata della concessione un canone annuo di So. 1.000 (mille).

Per l'occupazione e l'uso della superficie specificata all'art. 1, sulla quale sorgono gli impianti per la lavorazione del prodotto della pesca e dei sottoprodotti, la Società corrisponderà un canone annuo di So. 800 (ottocento).

ART. 15. — A garanzia degli obblighi assunti col presente disciplinare, la Società verserà nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto che approva il presente disciplinare, la somma di So. 5.000 (cinquemila) a titolo di deposito cauzionale.

Qualora, ai sensi del presente disciplinare, il Governo dovesse pronunciare la decadenza della concessione della Società per consta-

tate inadempienze agli obblighi previsti dal presente disciplinare, la Società presta sin da ora il suo consenso acchè il Governo incameri, a favore dell'Erario, ed a suo insindacabile giudizio tutta la cauzione.

ART. 16. — La Società deve lasciare libero accesso nelle aree concesse negli stabilimenti erettivi e sui suoi mezzi di pesca agli ufficiali ed agenti della Capitaneria di Porto ed a ogni altro incaricato del Governo che vi possa avere interesse per ragioni del suo servizio.

La Società si obbliga di adempiere alle prescrizioni di polizia che il Governo riterrà di imporre per la sua illuminazione delle aree, per la prevenzione degli incendi ed in genere per rendere compatibili le esigenze della concessione con l'esercizio del traffico marittimo.

ART. 17. — In caso di constatata inadempienza agli obblighi del presente disciplinare potrà essere dichiarata la revoca della concessione.

Qualora la concessione venga revocata a norma del presente articolo per inadempienza delle condizioni previste nell'art. 8, le opere fisse costruite per l'esercizio della pesca sulle aree demaniali concesse (quali: bacini, vivai, collettori, sistemazioni di spiaggie, approdi, gettate, strade d'accesso e simili), diverranno di proprietà dle Governo senza che la Società abbia diritto ad alcun compenso. Rimarrano invece di proprietà della Società le istallazioni adibite alla preparazione ed alla lavorazione dei prodotti della pesca e dei sottoprodotti nonchè il materiale galleggiante e le reti, salvo al Governo il diritto di effettuare l'acquisto al prezzo di stima del momento.

Rimane comunque salvo il diritto da parte del Governo di pretendere la restituzione delle aree sulle quali sono sorte le istallazioni di cui sopra, ridotte allo stato di pristino. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì qualora la concessione cessi di aver vigore per la scadenza normale del periodo della sua durata o per anticipata rinuncia della Società stessa o per il fallimento della medesima.

ART. 18. — Qualora interessi marittimi o ragioni di pubblica utilità lo richiedano, la concessione potrà essere revocata. In tal caso sarà dovuto alla Società una equa indennità che tenga conto delle spese sostenute nonchè del tempo per il quale la Società stessa ha usufruito delle opere e di ogni altro valore ulteriormente utilizzabile.

In ogni caso l'indennizzo non potrà essere superiore al valore delle opere stabili erette sui beni concessi, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

L'indennità di cui al comma precedente sarà fissata dal Governo concedente. In caso che la Società non ritenga equa e remunerativa la liquidazione fissata, essa potrà ricorrere al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale.

Gli arbitri saranno nominati uno dal Governo, uno dalla Società ed il terzo con funzioni di Presidente da due arbitri e — in caso di disaccordo — dall'Autorità Giudiziaria.

Gli arbitri giudicheranno come amichevoli compositori. Il Collegio arbitrale avrà la sua sede in Mogadiscio.

ART. 19. — La revoca della concessione nei casi previsti dai precedenti articoli 17 e 18 dovrà essere pronunciata con decreto motivato del Ministro per gli Affari Economici, previa diffida alla Società a presentare, entro un termine, le sue deduzioni.

ART. 20. — Alla data del trenta giugno di ogni anno la Società rimetterà al Governo una relazione scritta sui risultati raggiunti nello esercizio della pesca durante l'anno decorso, unitamente ai dati relativi al prodotto pescato, a quello conservato, ai sottoprodotti ed alla loro lavorazione.

ART. 21. — La cessione a terzi della concessione di cui al presente disciplinare è subordinata al preventivo consenso del Governo, senza di che sarà risolta di diritto ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 22. — Oltre agli obblighi previsti dal presente disciplinare, la Società è tenuta alla piena osservanza di quelli previsti dagli ordinamenti in vigore e da qualsiasi altra disposizione che potrà essere emanata in materia, purchè non in contrasto con i diritti acquisiti dalla Società in virtù del presente disciplinare.

ART. 23 — Fermo restando il disposto dell'articolo precedente, per le infrazioni al presente disciplinare, sempre che esse non costituiscano reato, potranno essere inflitte alla Società penalità pecuniarie nella misura da So. 500 (cinquecento a So. 5.000 (cinquemila).

ART. 24. — La sorveglianza sulla pesca e la esecuzione delle norme che la disciplinano, nonchè la sorveglianza sulle condizioni igienico-sanitarie, della lavorazione e confezione del prodotto, sono affidate alle autorità portuali della Somalia secondo le norme vigenti.

ART. 25. — L'accertamento delle infrazioni di cui al precedente art. 23 sarà fatto dalle autorità marittime mediante compilazione di apposito verbale.

Tale verbale sarà inviato alla Società la quale, nel termine di giorni 5 potrà fare pervenire le sue giustificazioni.

L'autorità marittima giudicherà sulle infrazioni verbalizzate. Le sue decisioni saranno notificate alla Società la quale contro di esse potrà ricorrere al Ministro per gli Affari Economici, entro il termine di giorni 30. Il Governo giudicherà in sede definitiva. Le eventuali penalità pecuniarie saranno introitate dal Governo a cura dell'Autorità marittima la quale provvederà ad unire alla distinta di versamento una copia della decisione passata in giudicato.

ART. 26. — Le vertenze fra il Governo e la Società, in dipendenza del presente disciplinare, sia durante il periodo della concessione che al termine di essa — che non siano state definite in via amministra-

tiva — saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale istituito secondo le norme stabilite dall'art. 18.

ART. 27. — A tutti gli effetti del presente atto la Società dichiara di eleggere il proprio domicilio in Mogadiscio.

ART. 28. — Le spese e tasse del presente atto sono a carico della Società.

ART. 29. — Il presente atto mentre impegna la Società fin dalla sua sottoscrizione, non obbliga il Governo se non dopo che sia entrato in vigore il decreto che approva il presente disciplinare.

ART. 30. — Per tutto quanto non sia previsto dal presente disciplinare, valgono le norme di legge e di regolamento attualmente vigenti in Somalia o che potranno essere successivamente emanate, salvo quelle meno favorevoli a quanto previsto dal presente disciplinare.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Per la Società
« Kandala »

L'Amministratore Unico
VIGNOLO

Per il Governo
IL MINISTRO PER GLI AA.EE.
Hagi Farah Ali Omar

Registrato a Mogadiscio, il 10-10-1958.
Al N. 3997 Atti Privati, Vol. 26.
Esatt. So. Trecentoventinove e 80/100.
So. 329,80.

p. il PROCURATORE
(illeggibile)

GOVERNO DELLA SOMALIA.
DECRETO Prefettizio in data 7 novembre 1958:
Esproprio di lotto di terreno per pubblica utilità, in Mogadiscio.

IL PREFETTO

Omissis:

DECRETA:

Art. 1.

Il lotto di terreno a forma rettangolare con uno smusso al lato minore confinante con via Cardinal Massaia, avente due lati misuran-

ti ml. 212 e due lati di ml. 15, confinante a Nord con area demaniale ai giardini di viale Mohammed Kamal Eddin Salah, e con le concessioni dei F.lli Mortara, Scerif Ali bin Salah, Jaffer Rascid Muraji e Vicariato Apostolico; ad Est con area demaniale; a Sud con proprietà terriera delle Manifatture Cotoniere d'Africa; ad Ovest con Via Cardinal Massaia nonchè la tettoia in legno a carattere precario adiacente al lato Nord del fabbricato Centrale Elettrica, di proprietà delle Maniffature Cotoniere d'Africa vengono espropriate per pubblica utilità.

Art. 2.

Alla Manifatture Cotoniere d'Africa incombe l'obbligo di rendere libero ed accessibile il terreno di cui all'art. 1.

Art. 3.

Alla Manifatture Cotoniere d'Africa verrà corrisposto il compenso computato nella perizia giurata di cui alle premesse.

Art. 4.

Il piano di esproprio e la relativa perizia estimativa, giurata, vengono uniti al presente decreto del quale devono essere considerati come parte integrante.

Art. 5.

Al Sindaco di Mogadiscio è demandata l'esecuzione dei vari adempimenti previsti nell'articolo 4 della citata ordinanza n. 12 del 28 maggio 1955, circa la pubblicazione del presente decreto e degli elaborati che ne fanno parte.

Mogadiscio, lì 7 novembre 1958.

IL PREFETTO
A. O. Scego

ATTESA la necessità di dare esecuzione al progetto n. 108 approvato dal C.I.S.E. il 21 febbraio 1958 che contempla, fra l'altro, la costruzione di un tronco stradale in proseguimento di Viale Italia (da Piazza dell'Assemblea Legislativa a Via C. Massaia);

VISTO il sopra descritto decreto;

IL SINDACO

Avverte che il piano di indennizzo e di demolizione predisposto per lo sgombero della parte di area che incide sul tracciato della progettata strada asfaltata posta sul prolungamento di Viale Italia, (da Piazza dell'Assemblea Legislativa a Via Cardinal Massaia); è da oggi depositato presso l'Ufficio Tecnico municipale di Mogadiscio per la durata di trenta giorni, e chiunque abbia interesse può prenderne visione e chiederne delucidazioni, oppure presentare ricorso al Prefetto entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Mogadiscio, lì 7 novembre 1958.

IL SINDACO
M. S. Giamal Abdullahi

PARTE TERZA

VARIE

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 5 novembre 1957, il Sig. Scek Hussen Osman ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1200 sito in Mogadiscio prevista Circonvallazione (a Nord di Villa Italia) descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 10 novembre 1958.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

(463)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 22 luglio 1958, il Sig. Amarante Aniello ha chiesto in conces-

sione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 600 sito in Mogadiscio Villaggio Arabo descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 10 novembre 1958.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

(464)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Fondiario e del Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 16 luglio 1958, il Sig. Abdulcadir Scek Nur Ikar Sufi ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 126 sito in Mogadiscio prolungamento di Via Mongiardini descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso lo Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 13 novembre 1958.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

(465)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 16 maggio 1958, il Sig. Scek Icar Scek Mohamed Sufi, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1500 sito in Mogadiscio prolungamento di Via Mongiardini descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso lo Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 13 novembre 1958.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

(466)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 17 settembre 1958, il Sig. Spada Giuseppe ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 3.600 sito in Mogadiscio a Nord della direttrice bitumata per il IV Km. (Mog-Afgoi) descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 14 novembre 1958.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

(467)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 8 marzo 1958, il Sig. Mohieddin Musse Giumale ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1200 sito in Mogadiscio Via Bender Gassim descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni

Mogadiscio, lì 19 novembre 1958.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

(468)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 23 gennaio 1958, il Sig Mohamed Abdi Mohamed ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 152,50 sito in Mogadiscio Villaggio Arabo descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 19 novembre 1958.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

(469)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in dat a16 maggio 1958, il Sig. Scek Mohamed Scek Osman Sufi ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigent. disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 895 sito in Mogadiscio Via Mongiardini, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 19 novembre 1958.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

(470)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 6 ottobre 1958, il Sig. Camillo Giorio ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 675 sito in Mogadiscio a Nord della Fiera descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 22 novembre 1958.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

(471)

GOVERNO DELLA SOMALIA

MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI

Dipartimento Fondiario e del Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 3 agosto 1957, il Sig. Salah Salim Benaghib ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 225,70 sito in Mogadiscio Bar 900 descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 22 novembre 1958.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

(472)

GOVERNO DELLA SOMALIA

MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI

Dipartimento Fondiario e del Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 10 luglio 1958, il Sig. Mohamed Abucar Abati ha chiesto in concessione, a scopo e edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 720 sito in Mogadiscio Via Locatelli descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 22 novembre 1958.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

(473)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 8 febraio 1958, il Sig. Premoselli Romolo ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 27,75 sito in Mogadiscio Via Citerni descritto nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 22 novembre 1958.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

(474)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 6 settembre 1958, il Sig. Razahussen Ahmed Muragi ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 588,04 sito in Mogadiscio presso Villaggio Anzilotti descritto nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 19 novembre 1958.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

(475)

AVVISO
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

S. C. I. A. M. S.
SOCIETA' COMMERCIALE INDUSTRIALE ANONIMA MIGIUTINIA SETTENTRIONALE — Sede in Mogadiscio — Società per Azioni

Capitale Sociale So. 60.000

I Signori azionisti della Societa Commerciale Industriale Anonima Migiurtinia Settentrionale sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria, presso lo studio del Notaio della Somalia, sito in Mogadiscio in Corso Vittorio Emanuele III, n. 22, in prima adunanza per le ore otto del giorno 16 dicembre 1958 ed, eventualmente, in seconda adunanza, il giorno 23 dicembre 1958, stessa ora e luogo, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

— Bilancio al 30 settembre 1958 e relazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale;

— Nomina degli Amministratori in sostituzione degli uscenti;

— Nomina dei sindaci;

— Varie ed eventuali.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la sede sociale in Mogadiscio almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

S.C.I.A.M.S. — S.p.A.

(476)

AVVISO
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

KANDALA - INDUSTRIE SOMALE CONSERVIFICI E PESCA S.p.A.

Sede Sociale in Mogadiscio

Capitale Sociale versato So. 200.000

Gli azionisti della «Kandala» Industrie Somale Conservifici e Pesca S.p.A. con sede in Mogadiscio sono convocati in Assemblea Generale Straordinaria in Roma presso lo studio del Notaio Dott. Carlo Terra cina, Via Flaminia n. 19, ver il giorno 15 Dicembre 1958 alle ore

17 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 16 dicembre 1958, alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta di modifica degli articoli 5 e 6 dello Statuto Sociale allegato all'atto costitutivo rogato dal Notaio Avv. Mario Ciotola il 21 febbraio 1956 in Mogadiscio;

2) Varie ed eventuali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea come sopra convocata gli azionisti inscritti nel libro Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, oppure quelli che avranno depositato le azioni entro lo stesso termine, presso la Sede della Società in Mogadiscio o presso gli Uffici della Filiale in Roma, Via dei Sabini n. 7.

Ogni Azionista avente diritto ad intervenire alla Assemblea può farsi rappresentare da un altro azionista mediante delega anche per semplice lettera.

Roma, lì 10 novembre 1958.

L'Amministratore Unico
Comm. Luigi Vignolo

(477)

AVVISO
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
KANDALA - INDUSTRIE SOMALE CONSERVIFICI E PESCA S.p.A.

Sede Sociale in Mogadiscio
Capitale Sociale versato So. 200.000

Gli Azionisti della «Kandala» Industrie Somale Conservifici e Pesca S.p.A. con Sede in Mogadiscio, sono convocati in Assemblea Generale in Roma presso la Sede della propria Filiale — Vie dei Sabini n. 7 — per il giorno 17 dicembre 1958 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 18 dicembre 1958, alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Relazione dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale sull'esercizio sociale chiuso il 31 agosto 1958;

2) Presentazione del bilancio al 31 agosto 1958 col relativo conto economico delle perdite e profitti generali e deliberazioni relative;

3) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 22 febbraio 1959 — 21 febbraio 1962; in sostituzione di quello scadente il 21 febbraio 1959 e fissazione degli emolumenti ai Sindaci effettivi;

4) Varie ed eventuali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea come sopra convocata gli Azionisti inscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, oppure quelli che avranno depositato le azioni entro lo stesso termine presso la sede della Società in Mogadiscio ovvero presso gli Uffici della Filiale in Roma, Via dei Sabini, n. 7.

Ogni Azionista avente diritto ad intervenire alla Assemblea può farsi rappresentare da un altro azionista mediante delega anche per semplice lettera.

Roma, lì 10 novembre 1958.

L'Amministratore Unico
Comm. Luigi Vignolo

(478)

AVVISO
COSTITUZIONE DI SOCIETA'
FRANCINI & Ci. - S. F. I. E. T.
SOCIETA' FORNITURE IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI

Società in nome collettivo - Con sede in Mogadiscio
Capitale Sociale So. 30.000

Il 25 novembre 1958, con atto a rogito del Notaio della Somalia avv. Mario Ciotola n. 9207 di repertorio, registrato il 25 novembre 1958 al n. 831 Atti Pubblici vol. IX, è stata costituita tra i signori Francini Giorgio, Lombardi Giordano e Thalil Uarsama Auale, la società in nome collettivo « Francini & Ci. - S.F.I.E.T. - SOCIETA' FORNITURE IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI » — con sede in Mogadiscio — con il capitale sociale di So. 30.000, sottoscritto in parti uguali dai tre soci, avente per oggetto l'industria degli impianti elettrici e telefonici, con durata fino al 31 dicembre 1970 e con la firma sociale spettante al Signor Francini Giorgio.

Il predetto atto è stato depositato presso la Cancelleria del Giudice Regionale del Benadir, in data 26 novembre 1958 e trascritto al n. 90 del Registro Generale d'Ordine ed al n. 372 del Registro della Società.

Francini Giorgio

(479)

AVVISO
COSTITUZIONE DI SOCIETA'

«CASCIUOLO & Ci. - S. P. E. S.»
Società Poligrafica Editrice Somala

Società in nome collettivo - Con Sede in Mogadicsio
Capitale sociale So. 120.000

Il 10 novembre 1958, con atto a rogito del Notaio della Somalia avv. Mario Ciotola n. 9030 di repertorio, registrato l'11 novembre 1958 al n. 799 Atti Pubblici vol. IX, è stata costituita, tra i signori Beethoven Casciuolo, Abdullai Ico Maiò e Mohamed Scek Salah, la Società in nome collettivo « CASCIUOLO & Co. - S.P.E.S. - SOCIETA' POLIGRAFICA EDITRICE SOMALA » — Con sede in Mogadiscio — con il capitale sociale di So. 120.000, sottoscritto in parti uguali dai tre soci, avente per oggetto l'industria poligrafica, cartocnica ed editrice, con durata fino al 31 dicembre 1970 e con la firma sociale spettante al Signor Bethoven Casciuolo.

Il predetto atto è stato depositato presso la Cancelleria del Giudice Regionale del Benadir, in data 16 novembre 1958, e trascritto al n. 88 del Registro Generale d'Ordine ed al n. 371 del Registro delle Società.

Bethoven Casciuolo

(480)

AVVISO

BANCO DI ROMA

Il Comitato Esecutivo del Banco di Roma nella seduta del 20 settembre 1958 ha stabilito che:

Il Sig. Angelo Pietro, Vice Direttore della Filiale di Mogadiscio, è trasferito alla Filiale di Palermo con eguale qualifica.

Mogadiscio, 21 novembre 1958.

Banco di Roma — Filiale di Mogadiscio
Niti Leschi

(481)